





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L.R. 32/01 DGR n. 1301/12. "Revoca DGR 825/02 concernente: "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge regionale n. 11 del 28.3.1998 art.10 ed art.22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile ". L.R.32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile.". Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

di revocare la DGR 825/02 concernente: "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge regionale n. 11 del 28.3.1998 art.10 ed art.22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile ". L.R.32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile.";

di approvare il regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, riportati rispettivamente negli allegati a) e b), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che i Comuni, le Unioni dei Comuni e le Associazioni di Comuni interessati dovranno adeguare i regolamenti esistenti entro il 31 ottobre 2013; qualora non provve-




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dessero il dirigente della struttura regionale competente per materia assegnerà formalmente agli stessi un termine entro il quale gli Enti dovranno procedere all'adeguamento, pena la cancellazione dall'albo/elenco territoriale;

di dare atto che con separato provvedimento, in considerazione del fatto che la questione impatta anche sull'organizzazione delle associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della L. 266/1991, saranno individuate modalità che consentano l'approccio al volontariato di protezione civile di soggetti di età inferiore ai 18 anni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elsa Moroni  


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca  








DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa:

Legge 225/92 e smi;

DPR 194/2001 e smi;

L.R. 32/2001 e smi;

Intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, su una direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" (nel seguito la direttiva), volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso"

DGR 1301 del 15/09/2012

L. R. 10 aprile 2007, n. 4

### Motivazione:

Con l'art. 15 della legge regionale 30/2012 il comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 32/2001, relativo al volontariato di protezione civile, è stato sostituito come segue: "Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, ai sensi del d.p.r. 8 febbraio 2001 n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), l'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche. All'albo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3 bis, fanno parte del sistema regionale di protezione civile. L'iscrizione all'albo di cui al comma 3 viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dall'organizzazione. La Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri per la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione all'albo medesimo."

Sempre nel corso dell'anno 2012, a seguito delle profonde trasformazioni avvenute nel servizio nazionale della protezione civile, dopo un percorso di approfondimento e verifica condotto fra le Regioni, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, è stata raggiunta l'intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, su una direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" (nel seguito la direttiva), volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla citata normativa si è reso necessario formalizzare l'istituzione dell'albo, con la precisazione che lo stesso costituisce l'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, di cui alla direttiva, e stabilire modalità di iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dallo stesso.

A ciò si è provveduto con la DGR n. 1301 del 15 settembre 2012, concernente: "L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Istituzione dell'albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l'iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell'albo/elenco territoriale".

Con la citata DGR 1301/2012, fra l'altro, oltre a prevedere espressamente l'iscrizione all'albo/ elenco territoriale del volontariato di protezione civile dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile vengono indicati i requisiti minimi ai quali le organizzazioni debbono rispondere per ottenere l'iscrizione, che di seguito si riportano: esplicitazione nello statuto o nell'atto costitutivo dell'assenza di scopo di lucro, dello svolgimento di attività di protezione civile, della presenza prevalente della componente volontaristica, assenza in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne passate in giudicato per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche associative. Per i gruppi comunali ed intercomunali il Sindaco o il Presidente dell'Unione, nella sua qualità di rappresentante legale dell'organizzazione, si considera comunque democraticamente eletto.

Con la DGR 825 del 14 maggio 2002 concernente: "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge regionale n. 11 del 28.3.1998 art.10 ed art.22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile " L.R. 32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile." era stato, fra l'altro approvato lo schema di regolamento tipo per i gruppi comunali di protezione civile.

Detto regolamento tipo deve essere parzialmente rivisitato per adeguarlo alle disposizioni introdotte con la DGR 1301/2012; occorre inoltre tener conto di esigenze che nel tempo sono derivate dall'evoluzione che ha vissuto il volontariato di protezione civile e di quanto stabilito nell'intesa.

Si è pertanto predisposto un nuovo schema tipo di regolamento per i gruppi comunali di protezione civile, riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone l'adozione. Tenendo conto che nel tempo si sono costituiti alcuni gruppi intercomunali di protezione civile è stato inoltre predisposto il regolamento tipo per i gruppi intercomunali di protezione civile, riportato nell'allegato b), anch'esso parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone l'adozione.

E' pertanto necessario revocare la citata DGR n. 825 del 14 maggio 2002 e procedere ad approvare i nuovi schemi di regolamento rinviando ad un successivo provvedimento le più generali disposizioni relative alla gestione del volontariato di protezione civile.

Le modifiche apportate ai regolamenti tipo sono di carattere sostanziale e, di conseguenza, è necessario che i Comuni che già sono dotati del gruppo comunale o intercomunale adeguino i regolamenti in essere alle nuove disposizioni per mantenere l'iscrizione all'albo/registo territoriale. Tenuto conto del fatto che con la DGR 1301/2012 è stato previsto che la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo/registo territoriale avvenga entro il 31 dicembre 2013 sembra congruo prevedere che gli adeguamenti debbano avvenire entro il 31 ottobre 2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora non provvedessero verrà formalmente assegnato un termine entro il quale gli Enti dovranno procedere all'adeguamento, pena la cancellazione dall'albo/elenco territoriale.

E' opportuno precisare che dal provvedimento del quale si propone l'adozione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Sulla deliberazione della quale si propone l'adozione il CAL, nella seduta del 14 novembre 2012, ha espresso il parere n° 70/2012, favorevole a condizione che all'art. 2 siano sostituite le parole "in accordo" con la parola "sentito" e siano individuate modalità che consentano l'approccio al volontariato di protezione civile di soggetti di età inferiore ai 18 anni. Mentre è immediatamente accoglibile la prima condizione per quanto riguarda la seconda sarà necessario provvedere con separato provvedimento anche in considerazione del fatto che la questione impatta anche sull'organizzazione delle associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della L. 266/1991.

**Esito dell'istruttoria**

Si propone pertanto l'adozione di una deliberazione ad oggetto:

**L.R. 32/01 DGR n. 1301/12. Revoca DGR 825/02 concernente: "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge regionale n. 11 del 28.3.1998 art.10 ed art.22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile ". L.R.32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile.". Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile".**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sarda Cammarota

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Roberto Oreficini Rossi

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato a)**

**REGOLAMENTO TIPO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 1  
(Costituzione del gruppo comunale)**

E' costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di \_\_\_\_\_.  
Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

**Art. 2  
(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)**

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.  
Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.  
L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

**Art. 3  
(Compiti, principi e sanzioni)**

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.  
A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.  
Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

**Art. 4  
(Compiti del Sindaco)**

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

**Art. 5**  
**(Vita del gruppo)**

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

**Art. 6**  
**(Operatività del gruppo)**

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

**Art. 7**  
**(Resoconti dell'impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

**Art. 8**  
**(Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 9**  
**(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)**

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Art. 10**  
**(Addestramento e materiali)**

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

**Art. 11**  
**(Salute e sicurezza dei volontari)**

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 12**  
**(Diritti dei volontari)**

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

**Art.13**  
**(Collaborazione gruppi intercomunali)**

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

**Art. 14**  
**(Norme finanziarie)**

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

**Art.15**  
**(Disposizioni finali)**

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato b)**

**REGOLAMENTO TIPO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 1**

**(Costituzione del gruppo intercomunale)**

E' costituito il "gruppo intercomunale di protezione civile" dell'Unione dei Comuni \_\_\_\_\_ (ovvero dell'Associazione dei Comuni \_\_\_\_\_)

Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nell'Unione dei Comuni (ovvero nei Comuni aderenti all'Associazione). L'Unione (ovvero l'Associazione) individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

**Art. 2**

**(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)**

Possono essere ammesse al gruppo intercomunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Personae inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Presidente dell'Unione (ovvero dal Sindaco del Comune Capofila), a domanda dell'interessato. Il Presidente (ovvero il Sindaco del Comune capofila), sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

**Art. 3**

**(Compiti, principi e sanzioni)**

Il gruppo intercomunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

**Art. 4**

**(Compiti del Presidente dell'Unione ovvero del Sindaco del Comune Capofila)**

Il Presidente dell'Unione dei Comuni \_\_\_\_\_, (ovvero il Sindaco del Comune Capofila):

- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

**Art. 5  
(Vita del gruppo)**

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Unione dei Comuni (ovvero all'Associazione di Comuni) di appartenenza.

**Art. 6  
(Operatività del gruppo)**

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Presidente dell'Unione (ovvero del Sindaco del Comune capofila) o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

**Art. 7  
(Resoconti dell'impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Presidente (ovvero dal Sindaco del Comune capofila), da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

**Art. 8  
(Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio dei comuni dell'Unione (ovvero dell'Associazione).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Presidente dell'Unione (ovvero il Sindaco del Comune capofila) dà comunicazione della disponibilità del gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 9**  
**(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)**

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Art. 10**  
**(Addestramento e materiali)**

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

l'articolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività. Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario dell'Unione (ovvero dei Comuni dell'Associazione) ed entreranno a far parte del patrimonio degli Enti. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dei Comuni dell'Unione (ovvero dell'Associazione), in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà dei Comuni in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture degli Enti.

**Art. 11**  
**(Salute e sicurezza dei volontari)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 12**  
**(Diritti dei volontari)**

Agli aderenti al gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

**Art.13**  
**(Collaborazione fra gruppi)**

Le Amministrazioni ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali ed intercomunali dei comuni vicini.

**Art. 14**  
**(Norme finanziarie)**

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello dell'Unione (ovvero del Comune capofila). Nel bilancio dell'Unione (ovvero del Comune capofila). è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

**Art.15**  
**(Disposizioni finali)**

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.